

Codice A1805A

D.D. 6 settembre 2019, n. 3053

Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di rinnovo del "Progetto di gestione della diga di Alpe Cavalli" in comune di Antrona Schieranco (VB), presentato da Enel Green Power S.p.A.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione della diga di Alpe Cavalli" in comune di Antrona Schieranco (VB), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. Per le operazioni di asportazione del materiale litoide eventualmente non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della d.g.r. n.44-5084 del 14/01/2002 e della d.g.r. n. 66-478 del 02/08/2010;
3. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
4. Per quanto riguarda il Programma di Sintesi da predisporre ai fini delle operazioni di svaso, dovrà essere preventivamente concordato con l'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Est, un punto di monitoraggio sul torrente Loranco emissario più prossimo all'invaso stesso e più rispondente all'esigenza di verifica degli impatti sul corso d'acqua emissario;
5. Non solamente in occasione degli svassi, ma anche durante le operazioni sistematiche di rilascio in corso di morbida o piena, l'apertura degli scarichi di fondo dovrà essere eseguita con opportuno anticipo e molto gradualmente, in modo tale da rispettare e se possibile non avvicinare i limiti di accettabilità dei solidi sospesi e dell'ossigeno definiti dalla tab. 2 All.B bis del citato reg. regionale 29 gennaio 2008, n.1/R: qualora la rilevazione dei due parametri suddetti non fosse possibile in sicurezza in prossimità dell'invaso, dovrà essere utilizzato per il loro rilievo il punto di monitoraggio sopra citato, da concordarsi come predetto con il Dipartimento ARPA territorialmente competente;
6. Pur non considerando gli interventi sistematici come strettamente inerenti alla gestione dei sedimenti, in quanto piuttosto volti ad assicurare la funzionalità degli scarichi e la sicurezza della diga, dovrà essere fornita ad ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Est comunicazione dell'avvenuta apertura degli scarichi, per una migliore programmazione delle attività istituzionali di monitoraggio ambientale in capo alla suddetta Agenzia;
7. Nel caso in cui si programmino interventi di svaso completo, fluitazione o dragaggio, si dovrà concordare con ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Est un adeguato piano di monitoraggio nell'ambito del relativo Progetto di sintesi. In tale contesto, nelle fasi precedenti alle attività, dovrà essere effettuata una valutazione delle caratteristiche del trasporto solido del torrente Loranco a monte dell'invaso e a valle dello sbarramento;
8. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o

recupero di rifiuti, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali, la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

- di stabilire che, in sede di rinnovo del presente piano di gestione, dovrà essere previsto un nuovo rilievo batimetrico, al fine di poter stimare correttamente il tasso di sedimentazione.

Si rammenta che qualsiasi intervento nell'alveo del torrente Loranco e/o nei rii minori con sedime demaniale affluenti il bacino, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del r.d. 523/1904, da parte del Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania.

Si ribadisce infine che il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Nel caso in cui dovessero emergere necessità operative impreviste, queste ultime dovranno essere adeguatamente motivate e descritte nel Programma di Sintesi di cui all'art. 5 del d. m. 30 giugno 2004 e la Regione si riserva di formulare al riguardo eventuali prescrizioni.

La Regione si riserva altresì di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del d. m. 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

Gli estensori
ing. Roberto Fabrizio
ing. Roberto Del Vesco

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta